

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione dell'AACC del 25 settembre 2014 che nega al ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione;
- condannare la Commissione europea alle spese.

---

**Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI****(Causa F-63/15)**

(2015/C 221/38)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: Heinrich Tettenborn, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del convenuto, del 4 giugno 2014, di porre fine al contratto di lavoro della ricorrente, ai sensi di una clausola di tale contratto.

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'UAMI, comunicata con lettera dell'UAMI del 4 giugno 2014, secondo cui il contratto della ricorrente di agente temporaneo presso l'UAMI, deve considerarsi risolto decorso il termine di 6 mesi a partire dal 4 giugno 2014;
- condannare l'UAMI a risarcire i danni morali e immateriali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione dell'UAMI di cui al primo trattino, nella misura che il Tribunale giudicherà equa;
- condannare l'UAMI a reintegrare la ricorrente nel servizio con integrale ricostruzione degli avanzamenti di carriera che la stessa avrebbe conseguito in caso di ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro, e a risarcirle integralmente i danni materiali subiti, in particolare mediante il pagamento di tutti gli arretrati di retribuzione e risarcendo ogni altro danno materiale causato alla ricorrente dall'illegittimo operato dell'UAMI (dedotta l'indennità di disoccupazione percepita);
- in subordine, qualora per motivi di diritto o di fatto non avvenga nel caso di specie la reintegrazione in servizio della ricorrente e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni in precedenza applicate, condannare l'UAMI a risarcire alla ricorrente i danni materiali conseguenti all'illegittima cessazione della sua attività lavorativa, in misura pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell'arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito nell'arco della vita se il contratto fosse stato mantenuto, tenuto conto delle prestazioni pensionistiche e degli ulteriori diritti;
- condannare l'UAMI alle spese.